

*Comune di Francavilla al Mare
Città Medaglia d'Oro al Valore Civile*

REGOLAMENTO COMUNALE SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27.06.2017

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Finalità e principi generali
- Art.2 Ambito di applicazione
- Art.3 Normativa di riferimento
- Art.4 Giochi vietati
- Art.5 Tabella dei giochi proibiti

TITOLO II SALE PUBBLICHE DA GIOCO

- Art.6 Definizioni
- Art.7 Localizzazioni e requisiti dei locali
- Art.8 Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco
- Art.9 Adempimenti per l'esercizio di negozi di gioco- ambienti dedicati – negozi pubblici di gioco – esercizi dedicati esclusivamente al gioco – sale bingo
- Art.10 Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato
- Art.11 Sala giochi con apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi
- Art.12 Esercizi già in possesso di licenza/SCIA ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S.
- Art.13 Prescrizioni di esercizio e divieti
- Art.14 Durata ed efficacia dell'autorizzazione
- Art.15 Subingresso
- Art.16 Rinnovo autorizzazioni
- Art.17 Requisiti morali di accesso all'attività
- Art.18 Cessazione dell'attività
- Art.19 Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione
- Art.20 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
- Art.21 Informazione al pubblico
- Art.22 Orari
- Art.23 Gioco lecito nei locali aperti al pubblico

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 Prescrizioni generali
- Art.25 Sanzioni
- Art.26 Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

- a. tutela dei minori;
- b. tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - ✓ contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - ✓ contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
- ✓ tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;

Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

- ✓ rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- ✓ della prossimità dei locali, sede dell'attività, a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7.

I procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), competente al rilascio delle autorizzazioni.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di sala da gioco e giochi leciti in conformità a quanto previsto dagli artt. 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi T.U.L.P.S., e dalla Legge della

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., di seguito T.U.L.P.S.;
- ✓ Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- ✓ Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
- ✓ Art. 22, comma 6, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
- ✓ Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 *"Individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici"*;
- ✓ D.L. 28 aprile 2009 n. 39, che ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009 n. 77;
- ✓ D.L. 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102;
- ✓ D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
- ✓ Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 10, c. 6, del T.U.L.P.S. in esercizi commerciali ed altri;
- ✓ D.L. 13 settembre 2012 n. 158, conv. con mod. ed int. dalla L. n. 189/2012, in particolare art. 7;
- ✓ L.R. n. 40/2013;
- ✓ D.lgs n. 222/2016.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti, anche successive, nella materia.

ART. 4 - GIOCHI VIETATI

L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni con-

sentiti dalla legge statale.

Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

ART.5 - TABELLA GIOCHI PROIBITI

Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Dirigente Comunale competente o dal Suo delegato, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

La copia vidimata dal Dirigente Comunale competente o dal Suo delegato è custodita presso i competenti uffici comunali ed è messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune. Gli interessati potranno, quindi, adempiere all'obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.

Le violazioni alle disposizioni della tabella dei giochi proibiti sono sanzionate ai sensi degli artt. 9, 17 e 110 del T.U.L.P.S..

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO - DEFINIZIONI

ART. 6 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a. ***sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti***, di seguito definita ***sala giochi***, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo *e/o* altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);
- b. ***giochi leciti***: si considerano tali:

- *i giochi tradizionali* (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
- *gli apparecchi o congegni da trattenimento*: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - ✓ *apparecchi meccanici od elettromeccanici* attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
 - ✓ *apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots)*: gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis C. IV del d.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - ✓ *apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (videolottery VLT)*: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
 - ✓ *apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.*: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, Attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o cambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - ✓ *apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.*: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - ✓ *Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett. c-bis) del T.U.L.P.S.*: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici;
 - ✓ *Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett. c-ter) del T.U.L.P.S.*: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo;

ART. 7 - LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

Tutti i locali presso i quali si esercita l'attività di sala giochi o di giochi leciti devono essere posti ad una distanza non inferiore a mt 300, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da:

- 1) istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;
- 2) strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari forme di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
- 3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
- 4) caserme militari;
- 5) centri di aggregazione per anziani;
- 6) luoghi di culto, cimiteri e camere mortuarie;
- 7) attrezzature balneari e spiagge;
- 8) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati.

I luoghi di cui ai numeri 1) 2) 3) 4) 5) 6) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente Regolamento come luoghi sensibili ai sensi dell'art. 2 lett. c) della Legge Regionale 29 ottobre 2013 n. 40.

Al fine di tutelare la salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale da gioco nel raggio di 100 mt da sportelli bancari, postali o bancomat, né Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

Ai fini della misurazione della distanza tra i locali e i luoghi di cui al 1° comma, questa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:

- negli immobili di proprietà dell'Ente, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
- nei chioschi su suolo pubblico.

Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.

Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:

- la normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i Regolamenti locali di Polizia Urbana;
- la normativa urbanistica edilizia vigente.

Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art.4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n.534.

ART. 8 - ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità **e il rinnovo dell'autorizzazione** sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., della L.R. n. 40/2013 nonché dell'All. "A" del D.lgs. n. 222/2016.

La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello predisposto. Tutta la corrispondenza verrà gestita dal SUAP tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto richiedente.

Alla domanda compilata in tutte le sue parti, devono essere allegati:

- ✓ una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. ;
- ✓ relazione sulla dotazione di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità se non espressamente già definito nella relazione tecnica;
- ✓ dichiarazione del tecnico incaricato, sul modello predisposto, della destinazione d'uso dei locali e della loro agibilità;
- ✓ dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia e ove previsto documentazione comprovante l'installazione di impianto di videosorveglianza;
- ✓ (nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi) relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);
- ✓ dichiarazione del possesso dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli di tutti gli apparecchi da divertimento ove previsti;
- ✓ certificato di prevenzione incendi, ove previsto;

- ✓ rispetto della normativa sull'impatto acustico;
- ✓ copia del pagamento dei diritti di istruttoria SUAP;
- ✓ autocertificazione attestante la diversificazione dell'offerta di gioco ai sensi del decreto interdirettoriale AAMS del 27.10.2003, ove prevista.

L'autorizzazione è rilasciata, previo parere della Polizia Municipale in merito alla viabilità, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta ai sensi dell'art.20 della L.241/90 e succ. mod.

ART. 9 - ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI NEGOZI DI GIOCO – AMBIENTI DEDICATI – NEGOZI PUBBLICI DI GIOCO – ESERCIZI DEDICATI ESCLUSIVAMENTE AL GIOCO – SALE BINGO

Per l'apertura delle sale gioco individuata dal presente articolo e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S., dovrà essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura.

La successiva autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

Oltre alla domanda sul modello predisposto, è necessario allegare la medesima documentazione prevista per le sale pubbliche da gioco di cui all'art. 8, oltre alla copia della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura, e ove previsto, documentazione comprovante l'installazione di impianto di videosorveglianza.

ART. 10 - GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Appartengono alla categoria per i quali non è necessario il possesso di nulla osta dell'AAMS i seguenti giochi leciti: carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.

I giochi di cui al precedente comma non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già in possesso di autorizzazione/scia ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S..

All'interno dei citati esercizi deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Dirigente competente o suo delegato.

ART. 11 - SALA GIOCHI CON APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

L'apertura di sale gioco esclusivamente con apparecchi di divertimento senza vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 7 lett. a), lett. b) , lett. c) e c. bis) e biliardi, non necessitano di autorizzazione comunale ma il loro esercizio è soggetto alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).

La SCIA va inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello predisposto.

Non è richiesto il requisito della distanza di 300 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.

ART. 12 - ESERCIZI PUBBLICI CON LICENZA AI SENSI ART. 86 T.U.L.P.S.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 comma 6 e 7 T.U.L.P.S. installati negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 e 88 del T.U.L.P.S., quali:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- stabilimenti balneari (licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed Enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione/SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande (licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;

si prescrive la presentazione di SCIA da inoltrare in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutta la documentazione indicata nel modello predisposto.

I giochi leciti essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto alle attività di diversa natura praticate nel locale.

“In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco,ivi compresi i circoli privati, dovrà essere esposto sulla porta d’ingresso un adesivo rosso fornito dalla locale Amministrazione con speciale logo e la seguente scritta:locale autorizzato al gioco lecito. Dall’omessa esposizione del suddetto adesivo rosso scaturirà la sanzione prevista e disciplinata dall’art. 25, 3° comma,del presente Regolamento”

“Il Comune conferisce ai titolari di sale pubbliche od esercizi pubblici che rinuncino alla installazione delle apparecchiature di cui all’art.6,lettera b) del presente Regolamento, un bollino verde recante la scritta: Locale free-slot. Coloro che, titolari di sale pubbliche o altri esercizi pubblici, esporranno il bollino verde in assenza dei requisiti prescritti per il suo mantenimento, saranno soggetti alle sanzioni di cui all’art. 25, 3° comma, del presente Regolamento”

ART. 13 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività di sala pubblica da gioco, da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.

I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ove prescritti.

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.

Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S. è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del T.U.L.P.S." del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ss.mm.ii..

La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP.

Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il nulla osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.

Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:

- a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;
- b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

L'attività di somministrazione nelle sale pubbliche da gioco è permessa, previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.

L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico come attività prevalente.

L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da

quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.

L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.

E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente Regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART. 14 -DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 8 del presente Regolamento, avente ad oggetto l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7, così come disciplinate dalla Legge Regionale del 29.10.2013 n. 40, è concessa per cinque anni e rinnovabile dopo la scadenza.

Per le autorizzazioni esistenti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 40 del 2013 e cioè dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ossia dal **21.11.2013**.

Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:

- ✓ Il possesso e la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
- ✓ il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- ✓ il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ART. 15 -SUBINGRESSO

Ai fini della tutela dei valori di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio dell'autorizzazione.

L'istanza deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle struttu-

re con le prescrizioni previste dall'art.7 del presente regolamento.

L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente Regolamento.

L'autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo articolo 16.

L'eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al dichiarante nel termine previsto dalla L. 241/90 e ss.mm.ii..

ART. 16 – RINNOVO AUTORIZZAZIONI

Gli esercenti detentori di sala giochi di cui agli art. 8 e 9 del presente Regolamento alla data di entrata in vigore della L.R. n. 40/2013, dovranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza dei cinque anni, ovvero al **21 novembre 2018**, come previsto dalla medesima legge. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi.

I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 40/2013 dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.

Il rinnovo dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale ***vigente in materia e per quanto ivi non menzionato, dal seguente Regolamento Comunale.***

ART. 17 - REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e nei suoi confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del Dlgs. 159/2001 s.m.i., queste ultime non devono sussistere anche nei confronti del direttore tecnico se previsto.

In caso di esercizio dell'attività in forma societaria o, comunque, in forma di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

- a) per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale

riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- c) per le società di capitali, anche dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero dal socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, e per i gruppi europei di interesse economico da chi ne ha la rappresentanza e dagli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplice e in nome collettivo, da tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, da coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, dalle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali dai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

Oltre a quanto previsto *supra*, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, i requisiti devono essere posseduti anche dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, i requisiti devono essere posseduti da coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

Per le società di capitali di cui alle precedenti lettere b) e c), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, i requisiti devono essere posseduti anche dai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché dai direttori generali e dai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, i requisiti devono essere posseduti anche dal legale rappresentante e dagli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, dalle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché dai direttori generali e dai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. I requisiti devono essere posseduti anche dal coniuge non separato.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.

ART. 18 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio SUAP, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.

In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ART. 19 - DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 40/2013 nonché dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento **decade** qualora:

- a) Il titolare perda i requisiti morali richiamati dall'art. 17 del presente Regolamento;
- b) L'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni senza darne comunicazione al SUAP, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 T.U.L.P.S.);
- c) Sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
- d) Non sia stato attivato l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
- e) Sia stata trasferita la sede o la titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
- f) Sia stata sospesa l'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità.

L'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 40/2013 nonché dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento **viene sospesa** qualora:

- a) Quando venga meno la sorvegliabilità dei locali.
L'attività è sospesa per una durata non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
- b) Ai sensi dell'art. 110, comma 10, T.U.L.P.S. se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9 del T.U.L.P.S. è titolare di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. o di autorizzazione ai sensi della LR 40/2013 e s.m.i., queste sono sospese per un periodo da 1 (uno) a 30 (trenta) giorni;
- c) Nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento, l'attività è sospesa per una durata non inferiore a 1 (uno) giorno e non superiore a 15 (quindici) giorni;

d) Per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, l'attività è sospesa per una durata non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni.

L'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 40/2013 nonché dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento **viene revocata** qualora:

- a) Il titolare di autorizzazione, in seguito a sospensione dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2 lett. d) non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, salvo proroghe per accertata necessità;
- b) Il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- c) Al titolare per due volte nell'arco temporale di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al punto 2 lett. b).

ART. 20 - UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI e DIVIETI

Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S. le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

- a) l'installabilità degli apparecchi di cui all'articolo 110, c. 6, lett. a) T.U.L.P.S. valida per tutte le tipologie di ubicazione consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari ad almeno 2 metri quadrati;
- b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
- c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
- d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
- e) Ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.P.R. 01.08.2011 n.151 in materia di prevenzione incendi;
- f) Il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
- g) L'impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato, per le sale gioco con VLT l'obbligo di installazione di impianto di videosorveglianza;
- h) Il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
- i) L'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.

ART. 21 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO

All'interno dei locali adibiti a sala pubblica da gioco e in tutti i locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.

Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18 nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

Anche all'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.

Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.

I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297 secondo lo standard ISO 216) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo in caratteri chiaramente leggibili.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., la S.C.I.A. presentata al SUAP o l'autorizzazione rilasciata dal SUAP.

Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Dirigente o suo delegato.

Ai sensi della L. 8.11.2012 n.189, gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalla competente ASL competente per territorio, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.

All'esterno del locale ove esistessero indicazioni di vincite effettuate, devono essere riportati anche gli importi totali delle giocate relative a quella vincita.

Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili". I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.

Art. 22 - ORARI

L'orario di attività delle sale pubbliche da gioco è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza ex art. 50, comma 7, della D.lgs 267/2000.

Per le sale da gioco ove sono messi a disposizione del pubblico giochi che consentono vincite in denaro, nei limiti delle seguenti fasce orarie:
apertura non prima delle 10.00 antimeridiane, chiusura non oltre le ore 21.30; per un massimo complessivo di nove ore e trenta minuti al giorno di apertura al pubblico.

Nell'ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al SUAP del Comune.

Le chiusure infrasettimanali e festive sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'Ordinanza del Sindaco.

L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.

Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice Penale, del Codice Civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:

- a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
- b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;
- c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo, del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

ART. 23 - GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Gli apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110 comma 6 e 7 T.U.L.P.S. non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehors. Inoltre non possono essere installati all'interno di

circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S..

L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 40/13, nonché dell'art. 8 del presente Regolamento, non viene concessa nel caso di ubicazione non conforme a quanto previsto dall'art.7, comma 1 del presente Regolamento.

Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite individuate all'interno dei locali di somministrazione.

Nei pubblici esercizi e circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.

E' facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 PRESCRIZIONI GENERALI

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

ART. 25 - SANZIONI

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo TULPS.

Le violazioni delle disposizioni della legge regionale n. 40/2013 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 1.000,00 a un massimo di €. 5.000,00.

Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in **€ 500,00**.

In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del T.U.L.P.S., al titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa e di conseguenza l'attività, sarà sospesa per un periodo da 1 a 30 giorni ed in caso di reiterazione, sarà revocata.

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia, anche successive all'entrata in vigore del regolamento stesso.